

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 [\(1\)](#).

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

[\(2\)](#) L'articolo unico, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422](#), ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'[art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367](#).

Capo III

Del rendiconto generale.

149. Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre [\(83\)](#) restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.

[\(83\)](#) Con [D.M. 16 luglio 1929](#) (in Gazz. Uff. 30 luglio 1929, n. 176), emanato in base alla [L. 9 dicembre 1928, n. 2783](#), il termine è stato fissato al 25 gennaio.